



Spettabile
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento del Tesoro – Direzione IV
Via XX Settembre, 97
00187 Roma

Milano, 20 novembre 2006

Via posta elettronica consultazione.tesoro@tesoro.it

oggetto: bozza di decreto ministeriale per l'adeguamento dei fondi pensione preesistenti alla disciplina introdotta dal d.lgs. 252/05

Egregi Signori,

in data 7 novembre u.s. è stata diffusa per consultazione la bozza del decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, per provvedere all'adeguamento della disciplina dei fondi preesistenti alle disposizioni della riforma.

La nostra Associazione è interessata a formulare le proprie osservazioni sul provvedimento in parola in relazione agli aspetti di rendicontazione ambientale e sociale. Il decreto 252 prevede infatti (art. 13, comma 14) che *“Le forme pensionistiche complementari [siano] tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio si siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali.”*

Il decreto ministeriale oggetto di consultazione prevede (art. 5) l'applicazione delle norme di cui all'art. 6, commi 13 e 2, 3, 4, 5 e 6 del d.lgs. 252. Non richiama, invece, il comma 14. Sembra perciò doversi intendere che si applichi la norma di cui al successivo comma 6, che fissa in 5 anni il termine per l'adeguamento alle altre misure degli artt. 6 e 7 del d.lgs. 252.

Il rinvio dell'applicazione dell'obbligo di rendicontazione sugli aspetti ambientali e sociali per i fondi preesistenti è ingiustificato. Sia la legge delega che il successivo decreto delegato di riforma estendono questo obbligo a tutte le forme pensionistiche complementari, compresi quindi i fondi preesistenti. L'interesse tutelato è il diritto alla completa informazione in capo al pensionato o al pensionando, che non può essere limitato dalla natura della forma pensionistica complementare cui questi aderisce.

Riteniamo quindi che l'obbligo di cui all'art. 6, comma 14 del d.lgs. 252 debba essere applicato ai fondi preesistenti nei medesimi termini previsti per tutte le altre forme pensionistiche complementari.

Con i migliori saluti,

Davide Dal Maso
Segretario Generale